



Decreto Ministeriale 18 giugno 1992

NORME SUL SERVIZIO TRASFUSIONALE MILITARE

Art. 1

- 1. Le attività' del Servizio Trasfusionale Militare sono organizzate presso le seguenti strutture:**
 - a. i Centri Trasfusionali;**
 - b. le unita' di raccolta.**
- 2. A livello centrale e' altresì costituito, presso la Direzione Generale della Sanità' Militare, l'Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare.**

Art. 2

- 1. Compito del Servizio Trasfusionale Militare e' il conseguimento di una completa autonomia delle Forze Armate in campo trasfusionale e, soddisfatta tale esigenza prioritaria, di apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale civile.**
- 2. L'attività' del Servizio Trasfusionale Militare e' disciplinata dalle direttive tecniche emanate dalla Direzione Generale della Sanità' Militare, nel rispetto della normativa vigente in ambito nazionale per il settore trasfusionale.**
- 3. La collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale si realizza in attuazione di quanto disposto dalla legge 4 maggio 1990 n. 107.**

Art.3

- 1. La Direzione Generale della Sanità' militare avvalendosi dell'Ufficio e Coordinamento di cui all'art. 1 comma 2 sovrintende di concerto con gli Organi Sanitari Centrali di Forza Armata, all'attività' delle strutture trasfusionali militari allo scopo di realizzare gli obiettivi generali previsti dall'art. 2.**
- 2. L'Ufficio di Direzione e Coordinamento di cui all'art. 1 comma 2 esercita nell'ambito del Servizio Trasfusionale Militare, le funzioni di pianificazione e di coordinamento che la legge 107/1990 attribuisce nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ai Servizi di**

Immunoematologia e trasfusione, ai Centri Regionali di Coordinamento e Compensazione ed all'istituto Superiore di Sanità'. In particolare, esso cura:

- a. **l'emanazione di direttive tecniche alle strutture trasfusionali di cui all'art. 1 comma,1;**
- b. **la cooperazione con le strutture trasfusionali civili previste dall'art. 20 comma 3 della legge 4 maggio n. 107 per la costituzione di scorte di sangue, plasma e derivati per le emergenze, con i quantitativi di sangue eccedenti il fabbisogno delle Forze Armate;**
- c. **assicura la rotazione delle scorte trasfusionali prima della loro scadenza e la loro eventuale utilizzazione presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;**
- d. **mantiene i collegamenti con gli organi sanitari centrali di Forza Armata, coordinando la ripartizione delle scorte ed i trasferimenti di sangue emocomponenti ed emoderivati nell'ambito delle strutture trasfusionali militari;**
- e. **promuove programmi di educazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue;**
- f. **stipula convenzioni con le Regioni che ne facciano richiesta, per disciplinare le modalità' delle donazioni di sangue da parte dei militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale;**
- g. **stipula convenzioni con le Regioni e con i Centri di Produzione di emoderivati per lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche;**
- h. **promuove la ricerca in immunoematologia;**
- i. **attua programmi di qualificazione del personale.**

Art.4

1. I Centri Trasfusionali assolvono i compiti generali previsti dall'art. 6 della legge 4 maggio 1990 n.107. In particolare, essi devono:

- a. **stabilire l'idoneità' dei candidati alla donazione ed eseguire le visite iniziali e periodiche ai donatori volontari di sangue e di emocomponenti;**
- b. **raccogliere, esaminare, e conservare ed assegnare il sangue umano per uso trasfusionale;**
- c. **preparare, conservare e distribuire gli emocomponenti ottenibili con mezzi fisici semplici;**
- d. **coordinare l'attività' delle Unità di Raccolta ed avviare a lavorazione il sangue intero ed il plasma raccolto;**
- e. **assicurare un servizio di immunoematologia per le esigenze delle Forze Armate;**
- f. **eseguire la plasmaferesi e la citoferesi;**
- g. **predisporre quanto necessario per favorire ed effettuare l'autotrasfusione**
- h. **inviare il plasma raccolto al Centro di Produzione emoderivati convenzionato ed attuare gli altri scambi di emocomponenti e di emoderivati previsti dalle convenzioni.**

2. In rapporto a particolari esigenze di supporto trasfusionale ed immunoematologico delle strutture ospedaliere nell'ambito delle quali sono costituiti, i Centri Trasfusionali possono essere autorizzati dall'Ufficio di Direzione e Coordinamento di cui all'art.1 comma 2 ad esercitare determinate funzioni attribuite, a norma di legge, ai servizi di

Immunoematologia e Trasfusione.**Art.5**

1. **In rapporto a particolari esigenze di sangue e di produzione di emoderivati, i Centri Trasfusionali possono costituire Unità di Raccolta.**
2. **Compito delle Unità di Raccolta è, previo accertamento dell'idoneità alla donazione, la raccolta di sangue intero ed eventualmente anche di plasma mediante emaferesi, da inviare al competente Centro Trasfusionale.**

Art.6

1. **Le dotazione organiche di personale laureato ed infermieristico delle strutture trasfusionali militari devono essere conformi agli standard del personale ospedaliero previsti dalla normativa vigenti per le corrispondenti strutture trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale. Le strutture trasfusionali militari devono comunque avere la dotazione organica minima di personale prevista nei successivi commi 2 e 3.**
2. **L'organico minimo dell'Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare è il seguente:**
 - a. **un Ufficiale superiore medico, capo ufficio;**
 - b. **un Ufficiale medico addetto;**
 - c. **un impiegato;**
 - d. **un dattilografo.**
2. **L'organico minimo dei Centri Trasfusionali costituiti presso i policlinici militari è il seguente:**
 - a. **un Ufficiale superiore medico, direttore;**
 - b. **quattro Ufficiali medici assistenti;**
 - c. **tre sottufficiali infermieri professionali;**
 - d. **due militari di leva appartenenti a categorie sanitarie;**
 - e. **un tecnico capo trasfusionale;**
 - f. **due tecnici trasfusionali;**
 - g. **un tecnico capo specializzato di laboratorio;**
 - h. **due tecnici specializzati di laboratorio;**
 - i. **un collaboratore amministrativo;**
 - j. **un coadiutore;**
3. **L'organico minimo dei Centri Trasfusionali eventualmente costituiti presso gli ospedali militari ordinativamente diversi da quelli di cui al precedente punto 3 è il seguente:**
 - a. **un Ufficiale medico superiore, direttore;**
 - b. **due Ufficiali medici assistenti;**
 - c. **tre sottufficiali infermieri professionali;**
 - d. **due militari di leva appartenenti a categorie sanitarie;**
 - e. **un tecnico trasfusionale;**
 - f. **due tecnici specializzati di laboratorio.**

4. **Qualora i Centri Trasfusionali siano chiamati ad attivare Unità di Raccolta, questi dovranno essere dotati di mezzi adeguati alle necessità della raccolta e, ad integrazione degli organici minimi⁹ di cui ai precedenti punti 3 e 4, di personale tecnicamente preparato e numericamente adeguato, secondo le direttive che saranno emanate dall'Ufficio di Direzione e Coordinamento di cui all'art.1 comma 2.**
5. **Le eventuali carenze di personale possono essere ripianate ai sensi di quanto disposto dalla legge 304/1986.**

Art.7

1. **Le strutture trasfusionali militari di cui all'art.1 comma 1 hanno un rapporto di dipendenza tecnico-amministrativa nei confronti della Direzione Generale della Sanità Militare, che ne determina i compiti e le relative modalità tecniche di adempimento.**
2. **I Comandi o Direzioni di Sanità territoriali sono responsabili dell'organizzazione e della funzionalità del servizio trasfusionale nell'ambito dell'area di propria giurisdizione, tramite le Direzioni degli Enti ospedalieri presso i quali sono costituite le strutture trasfusionali militari.**
3. **I Centri Trasfusionali dipendono disciplinarmente dal Comando o Direzione dell'Ente presso cui sono costituiti, il quale ne assicura il sostegno logistico.**
4. **Le Unità di Raccolta dipendono dai rispettivi Centri Trasfusionali sotto il profilo tecnico, organizzativo e dell'impiego.**
5. **Le spese di funzionamento delle strutture trasfusionali militari sono a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della Difesa.**

Art.8

1. **La Direzione Generale della Sanità Militare , in accordo con i Comandi dell'area giurisdizionale, predispone programmi integrati di promozione culturale e di incentivazione alla donazione di sangue e di plasma. Tali programmi possono essere effettuati anche in collaborazione con Enti operanti nel settore trasfusionale civile.**
2. **I Comandi o Direzioni di Sanità territorialmente competenti danno attuazione a tali programmi, promuovendo, in accordo con i Comandi interessati:**
 - a. **l'invio dei donatori volontari presso le strutture trasfusionali militari o civili;**
 - b. **l'attivazione delle Unità di Raccolta di cui all'art.5**

Art.9

1. **Alle strutture trasfusionali militari possono accedere anche donatori civili.**
2. **I donatori volontari militari sono tenuti ad effettuare le donazioni presso le strutture trasfusionali militari.**
3. **Nelle sedi sprovviste di strutture trasfusionali militari, i donatori volontari militari possono effettuare la donazioni presso le locali strutture trasfusionali civili:**
 - a. **nel quadro delle specifiche programmazioni previste dal precedente art.8 comma 2;**

- b. **in situazioni di emergenza, previa autorizzazione da parte del Comando dell'Ente di appartenenza dei donatori, che deve darne tempestiva comunicazione al Comando o Direzione di Sanità competente per territorio.**
- c. **Nelle sedi provviste di un Centro Trasfusionale militare, la donazione volontaria di militari presso strutture trasfusionali civili può' essere autorizzata, limitatamente a casi di particolari necessità ed urgenza, da parte del Comando di appartenenza dei donatori, che deve darne tempestiva comunicazione al Comando o Direzione di Sanità giurisdizionale.**

Art.10

1. **Gli scambi di sangue, di emocomponenti e di emoderivati con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono regolati dalle disposizioni previste dalla legge 4 maggio 1990 n. 107, nell'ambito delle previste convenzioni.**
2. **In casi particolari ed urgenti, la cessione di unità di sangue, emocomponenti o emoderivati ad Enti esterni all'Amministrazione della Difesa è delegata al Direttore del Centro Trasfusionale, che deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Ente ospedaliero presso il quale è costituita la struttura trasfusionale ed al Comando o Direzione di Sanità competente.**

Art.11

1. **Con l'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni del precedente decreto ministeriale 30 settembre 1976 n. 747.**
2. **Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Direzione Generale della Sanità Militare emana le disposizioni attuative del Servizio Trasfusionale Militare, previa valutazione delle proposte in merito tempestivamente presentate dagli Organi Sanitari centrali di Forza Armata, d'intesa con gli Stati Maggiori della rispettiva area giurisdizionale.**

Torna all'Ind